

STATUTO

Testo approvato dall'Organo di Indirizzo nelle riunioni del 1 febbraio 2016 e del 29 aprile 2016
e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 giugno 2016

TITOLO I

Costituzione, scopo, patrimonio

- Art. 1 Costituzione e Stemma
- Art. 2 Sede, durata e ambito di attività
- Art. 3 Scopo
- Art. 4 Patrimonio
- Art. 5 Partecipazioni
- Art. 6 Destinazione del reddito
- Art. 7 Modalità e mezzi per il perseguimento delle finalità istituzionali

TITOLO II

Assetto Organizzativo

Capo I

Organi

- Art. 8 Organi della Fondazione

Capo II

Disposizioni Comuni

- Art. 9 Ambito applicativo
- Art. 10 Durata delle cariche
- Art. 11 Requisiti di onorabilità
- Art. 12 Requisiti di professionalità e di residenza
- Art. 13 Cause di incompatibilità e di ineleggibilità
- Art. 14 Conflitto di interesse
- Art. 15 Cause di sospensione dalle funzioni
- Art. 16 Cause di decadenza
- Art. 17 Attestazione e verifica dei requisiti – accettazione della carica
- Art. 18 Gettoni di presenza, rimborso spese, compensi

Capo III

Soci - Assemblea dei soci - Votazioni

- Art. 19 Numero dei soci
- Art. 20 Assemblea dei soci
- Art. 21 Competenze
- Art. 22 Validità delle riunioni e deliberazioni

Capo IV
Organo di indirizzo

- Art. 23 Composizione
- Art. 24 Procedimento di nomina
- Art. 25 Competenze
- Art. 26 Riunioni e deliberazioni

Capo V
Consiglio di amministrazione

- Art. 27 Composizione
- Art. 28 Competenze
- Art. 29 Riunioni e deliberazioni

Capo VI
Presidente

- Art.30 Poteri del Presidente

Capo VII
Collegio dei revisori dei conti

- Art. 31 Composizione e doveri
- Art. 32 Competenze

Capo VIII
Segretario generale

- Art. 33 Funzioni del Segretario generale
- Art. 34 Assenza del segretario generale

Titolo III
Scritture contabili, bilancio, trasparenza

- Art. 35 Libri sociali e scritture contabili
- Art. 36 Bilancio annuale e documento programmatico previsionale
- Art. 37 Trasparenza

Titolo IV
Trasformazione, fusione e scioglimento

- Art. 38 Trasformazione, fusione e scioglimento

Disposizioni Transitorie e Finali

Entrata in vigore delle modificazioni statutarie, pubblicità dello Statuto, vigenza degli Organi collegiali

Allegato "C"

TITOLO I
Costituzione, scopo, patrimonio

Art. 1 - (Costituzione e stemma)

1. La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA", denominata anche "Fondazione Carima" e di seguito chiamata semplicemente "Fondazione", è la continuazione ideale - dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla "BANCA CARIMA S.p.A.", approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 435780 del 13 giugno 1992, della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, costituita per R.D. 10 ottobre 1929, n. 1979, ed a sua volta derivante dalla fusione:
 - a) della Cassa di risparmio di Macerata, fondata nel 1846, che, in applicazione del R.D.L. 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, ha fuso in sé le Casse di risparmio di Apiro, Appignano, Cingoli, Loro Piceno, Mogliano, Pollenza e Treja;
 - b) della Cassa di risparmio di Camerino, fondata nel 1844, che, in base allo stesso decreto, si è aggregata la Cassa di risparmio di Matelica;
 - c) della Cassa di risparmio di Recanati, fondata nel 1867;
 - d) della Cassa di risparmio di Tolentino, fondata nel 1873, che, sempre in base al decreto citato, si è aggregata la Cassa di risparmio di Caldaraola.
2. La Fondazione conserva lo stemma della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, concesso dal Presidente della Repubblica italiana con decreto n. 650 del 23 gennaio 1984, depositato presso l'Ufficio araldico. Nell'utilizzo dello stesso, la Fondazione potrà attualizzarne la rappresentazione grafica mantenendo, per quanto possibile, la continuità con gli elementi storico-iconografici che lo caratterizzano.
3. La Fondazione è persona giuridica privata, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
4. La Fondazione è disciplinata dall'ordinamento di settore, dalle norme del presente statuto, dal D.lgs. 17 maggio 199 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del codice civile in quanto applicabili; essa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 10 decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
5. L'attività della Fondazione si ispira ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. di seguito ACRI.

Art.2 - (Sede, durata e ambito di attività)

1. La Fondazione ha sede legale in Macerata ed ha durata illimitata e considera idealmente il 1844 come anno della sua fondazione.
2. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di riferimento costituito dalla provincia di Macerata e, ricorrendo determinati presupposti, può operare anche in altri ambiti territoriali in collaborazione con altre Fondazioni o enti senza fini di lucro ovvero con il coordinamento dell'ACRI e della Consulta delle Fondazioni Marchigiane.

Art. 3- (Scopo)

1. La Fondazione, nella continuità delle finalità originarie, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento. Essa svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia tenendo

opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

2. In particolare, la Fondazione indirizza la propria attività nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.lgs n. 153/99 ed opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti ogni tre anni dai suoi organi deliberanti, in numero non superiore a cinque, tra i predetti settori ammessi. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza ed adeguata pubblicità sul sito internet della Fondazione.
3. La Fondazione assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
4. Al fine di sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio di riferimento, la Fondazione definisce, mediante apposite delibere, documenti programmatici pluriennali e annuali d'intervento nei settori rilevanti e nei settori ammessi. Essa, inoltre, con apposito regolamento interno, approvato dall'Organo di Indirizzo, disciplina, in via generale, le modalità di realizzazione degli scopi statuari attraverso, in particolare, l'indicazione dei criteri di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. 153/99.
5. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di enti aventi analoghe finalità, può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato a norma degli artt. 12 e seguenti del codice civile e può aderire ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

Art. 4 - (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in coerenza con la natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche d'investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione e dalle riserve presenti nel bilancio e si modifica per effetto di:
 - a) liberalità qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
 - b) accantonamenti ai fondi di riserva obbligatori per legge;
 - c) riserve o accantonamenti la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di indirizzo e trasmessa all'Autorità di Vigilanza per le valutazioni di competenza, a tutela della conservazione del valore del patrimonio.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio nel rispetto dell'articolo 9, comma quarto, del decreto legislativo n.153 del 1999.
4. La Fondazione cura la conservazione del valore del patrimonio, impiegandolo per ottenere un'adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, collegati in parte allo sviluppo del territorio di riferimento, osservando criteri di rischio prudenziali.
5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di

gestione e funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo del valore dell'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'intesa.
7. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, nel rispetto dei principi e delle definizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa.
8. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale secondo l'ultimo bilancio approvato.
9. La Fondazione delibera se il suo patrimonio mobiliare debba essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se la gestione debba essere affidata ad uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, da scegliere in base a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.
10. La gestione del patrimonio mobiliare effettuata all'interno della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.
11. Le procedure di gestione del patrimonio nonché l'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati sono disciplinati da apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di Indirizzo.
12. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

Art. 5 – (Partecipazioni)

1. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 153/99, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.lgs. 153/99.
2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del richiamato D.lgs. n. 153/1999.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 6 - (Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali, destina il reddito a:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza,
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ai settori rilevanti d'intervento scelti a norma dall'art. 4, comma 2[^], del presente statuto;
 - e) accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo d'indirizzo ai fini della stabilizzazione delle erogazioni;
 - f) accantonamenti facoltativi per l'acquisto di opere d'arte;
 - g) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltative previste dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
 - h) settori ammessi scelti a norma all'art. 3, comma 2[^], dello statuto,
 - i) erogazioni e destinazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alle precedenti lettere e), f) e g) non può comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli scopi fissati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
3. La Fondazione non distribuisce e non assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci, ai componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo e ai dipendenti, ad eccezione dei compensi previsti dallo statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 7 - Modalità e mezzi per il perseguimento delle finalità istituzionali

1. La Fondazione, con le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie per il perseguimento dei propri fini.
2. La Fondazione può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese nel rispetto dei criteri di gestione del patrimonio, nonché esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali esclusivamente nell'ambito dei settori rilevanti indicati all'art. 3, comma 2, dello statuto, nonché detenere partecipazioni di controllo in società od enti che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese, escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata.
3. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
4. La Fondazione non può esercitare attività creditizia né può effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, direttamente o indirettamente, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

5. La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.
6. La Fondazione non può effettuare erogazioni a sostegno di partiti politici, di associazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica o per influenzare il procedimento legislativo o per favorire campagne elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere forme di discriminazione.

TITOLO II
Assetto Organizzativo

CAPO I
ORGANI

Art.8 - (Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) l'Organo di indirizzo;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.
3. La Fondazione promuove un'adeguata presenza di uomini e donne nella composizione degli organi sociali.
4. Nella nomina dei componenti degli Organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsto dallo Statuto.
5. L'Organo di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
6. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità ed in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

CAPO II
Disposizioni Comuni

Art. 9 - (Ambito applicativo)

1. Salvo dove diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti i componenti degli organi della Fondazione.

Art. 10 - (Durata delle cariche)

1. I componenti degli organi di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere b), c), d), e) restano in carica per quattro anni decorrenti dalla data di nomina.
2. I componenti dell'organo di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), restano in carica per dieci anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione possono esercitare in Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente.
4. Ai fini del computo dei mandati consecutivi, di cui al comma precedente, si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
5. I componenti degli organi scaduti, di cui al superiore comma 1, rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.
6. Qualora uno o più componenti degli organi di cui al superiore comma 1 vengano a mancare per morte, dimissioni o altre cause, si procede alla relativa sostituzione da parte dell'organo interessato entro tre mesi dall'evento. In tal caso il nominato in surrogazione resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il predecessore e si considera che abbia svolto un intero mandato qualora rimasto in carica per un tempo non inferiore alla metà della durata del mandato assunto.

Art. 11 - (Requisiti di onorabilità)

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - aa) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - bb) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo

VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvi gli effetti della riabilitazione civile;
cc) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio ovvero per un delitto in materia tributaria;
dd) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.
4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di amministrazione per quanto attiene il Segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità indicati ai superiori commi 1, 2 e 3. L'organo competente, deve assumere entro trenta giorni dalla comunicazione, o dal giorno in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, le conseguenti deliberazioni a tutela dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 12- (Requisiti di professionalità e di residenza)

1. I componenti gli Organi della Fondazione e il Segretario generale devono avere i seguenti requisiti di professionalità:
 - a) i componenti l'Organo di indirizzo devono possedere idonee conoscenze nelle materie inerenti i settori istituzionali di intervento e funzionali all'attività delle Fondazioni e devono aver maturato nelle predette materie una concreta esperienza operativa;
 - b) i componenti il Consiglio di amministrazione devono avere idonee conoscenze nelle materie inerenti l'attività gestionale, amministrativa e finanziaria delle Fondazioni e i settori di intervento istituzionali e devono aver maturato una effettiva esperienza operativa;
 - c) i componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali da almeno cinque anni;
 - d) il Segretario generale deve possedere specifiche competenze nelle materie inerenti l'attività gestionale, amministrativa e finanziaria attinenti alle Fondazioni di cui al Decreto Legislativo n. 153 del 1999 o deve aver maturato una esperienza operativa negli stessi settori almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione ovvero in posizione di responsabilità in enti pubblici o privati.
2. Tutti i componenti gli organi devono avere la propria residenza o il centro dei propri affari nel territorio di riferimento della Fondazione o nel comune di Roma, da almeno tre anni.

Art. 13- (Cause di incompatibilità e di ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:
 - a) coloro che non abbiano o in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del Segretario Generale;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge dei predetti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del

consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

- e) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico, a livello europeo, nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- f) i candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo nonché alle elezioni per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- g) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria o che vi esercitino funzioni di direzione;
- h) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti dei soggetti che tempo per tempo designano in base all'art. 23, comma 1 lettera b), i componenti gli organi della Fondazione, ovvero coloro che abbiano con gli stessi soggetti rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, ovvero rapporti professionali stabili, anche se a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
- i) chi ricopre la carica di direttore generale o altro incarico dirigenziale nella società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1, lett. f) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o in società del suo gruppo;
- l) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti finanziari permanenti;
- m) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile fatti salvi quelli finalizzati a tutelare interessi generali e prioritari del territorio;

2. non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario generale.

4. I componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione non possono ricoprire più di una carica, oltre quella in Fondazione, in organi amministrativi o di controllo di altre società o enti partecipati dalla Fondazione diversi dalla società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo nella Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

6. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria o di sue controllate o partecipate non può assumere cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

8. I componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo non possono essere diretti beneficiari delle attività istituzionali della Fondazione. Questa, tuttavia, può effettuare interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 14- (Conflitto di interesse)

1. Quando un componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione, pur non trovandosi in una situazione espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, venga a trovarsi, personalmente o per conto di terzi, in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte o, per il segretario generale, al Consiglio di amministrazione. Quando l'Organo di appartenenza dell'interessato verifica la sua posizione, questi deve allontanarsi dalla sala della riunione.
2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 15- (Cause di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi della Fondazione:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
 - b) la pendenza del giudizio per l'applicazione a richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 11;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di misure cautelari personali;
 - e) l'esistenza di un conflitto d'interesse non meramente occasionale.
2. Il socio che accetta la nomina a componente l'Organo di indirizzo, di amministrazione, di controllo o a svolgere le funzioni di segretario generale resta automaticamente sospeso quale componente l'assemblea per tutta la durata della carica: sospensione che non viene computata ai fini della durata della qualità di socio.

Art. 16- (Cause di decadenza)

1. Decadono dalla carica di componente gli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto ovvero che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 qualora non rimossa entro quindici giorni dalla presa di conoscenza da parte dell'organo competente.
2. I componenti gli organi della Fondazione ed il Segretario Generale devono dare immediata comunicazione al Presidente delle originarie o sopravvenute cause di incompatibilità, di sospensione o di decadenza che li riguardano. A sua volta il Presidente è tenuto a tale comunicazione nei confronti del Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli organi collegiali della Fondazione che non adempiano all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo o non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del proprio organo e di quelli cui per statuto devono partecipare sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.
4. Il componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione o di controllo dichiarato decaduto non può essere nominato per il quinquennio successivo alla dichiarazione di decadenza.

Art. 17- (Attestazione e verifica dei requisiti – accettazione della carica)

1. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità, delle incompatibilità, o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume i relativi provvedimenti nel termine di quindici giorni dalla designazione o nomina. Per il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione prima della sua assunzione.
2. A tale fine gli interessati devono rimettere al Presidente della Fondazione, secondo le modalità definite nel regolamento di cui al superiore art. 8, comma 5, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di situazioni ostative di cui ai precedenti articoli del presente Capo II insieme con l'espressa dichiarazione di accettazione dell'eventuale nomina.
3. Analoga verifica viene eseguita nei casi di sopravvenienza di situazioni impeditive nel termine di giorni trenta dalla presa di conoscenza da parte dei rispettivi organi dei difetti sopraggiunti; entro il richiamato termine vengono assunti i relativi provvedimenti.

Art. 18- (Gettoni di presenza, rimborso spese, compensi)

1. Ai componenti l'Organo di indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo. La misura del gettone è deliberata dall'Organo di indirizzo con il parere conforme del Collegio dei revisori dei conti. Agli stessi compete, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'espletamento delle proprie funzioni, per incarichi formalmente autorizzati.
2. Al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti il Consiglio di amministrazione e al Presidente e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica costituita da un compenso fisso annuo e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali cui sono tenuti ad intervenire. Agli stessi, inoltre, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'espletamento delle proprie funzioni, per incarichi formalmente autorizzati
3. La misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per i componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo è determinata dall'Organo di indirizzo, su parere conforme del Collegio dei revisori dei conti, contestualmente all'approvazione del documento programmatico previsionale.
4. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale dell'Ente e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.
5. Non è consentito corrispondere più gettoni di presenza nella stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.
6. I soci, i componenti l'Organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo e i dipendenti della Fondazione non hanno alcun diritto né sul patrimonio né sulle sue rendite della Fondazione.

CAPO III

Soci – Assemblea dei soci – votazioni

Art.19 - (Numero dei soci)

1. Il numero dei soci è compreso tra un minimo di 130 ed un massimo di 190, ivi compresi i soci a vita e i sospesi.
2. La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei soci su domanda dell'interessato sottoscritta da almeno trenta soci e/o su proposta del Consiglio di amministrazione, previa verifica dei requisiti da parte del Collegio dei probiviri. Essi durano in carica dieci anni e

possono essere confermati per una sola volta.

3. I soci sono eletti in modo da assicurare la rappresentanza dell'intero territorio di riferimento della Fondazione.
4. L'assemblea dei soci, con apposito regolamento, disciplina la sua costituzione, il suo funzionamento, i requisiti dei soci e le modalità per la loro elezione.

Art. 20 - (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è la depositaria della continuità storica della Fondazione con l'ente originario.
2. La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta dal Presidente della Fondazione, che provvede a convocarla, anche a richiesta, e a predisporre l'ordine del giorno.
3. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere spediti a mezzo raccomandata o tramite altri mezzi idonei, anche telematici, che ne attestino la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli soci da questi comunicato alla Fondazione. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, o tramite altri mezzi telematici, che ne attestino la ricezione, almeno un giorno prima della riunione.
4. L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei probiviri, composto da tre membri e due supplenti, scelti tra soci in carica.
5. Al Collegio dei probiviri compete la verifica dell'esistenza dei requisiti per la nomina a socio, la dichiarazione di decadenza da socio, la verifica della regolarità formale delle proposte di candidatura a componente l'Organo di indirizzo di competenza dell'assemblea, la risoluzione delle controversie che insorgano tra la Fondazione e i soci, o tra soci.
6. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi della Fondazione. I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e non hanno diritto a compenso.
7. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'espletamento da parte dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei probiviri delle rispettive funzioni, con esclusione di qualsiasi compenso o indennità.

Art. 21- (Competenze)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:
 - a) l'approvazione e la modificazione del regolamento di cui al superiore art. 19, comma 4;
 - b) la nomina dei soci;
 - c) la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di indirizzo;
 - d) la nomina dei probiviri e dei supplenti.
2. L'Assemblea dei soci, inoltre, esprime parere non vincolante nel termine fissato dall'Organo di indirizzo, comunque non inferiore a quindici giorni;
 - a) sulle proposte di modificazioni dello statuto;
 - b) sul progetto del documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo;
 - c) sul progetto di programma pluriennale dell'attività istituzionale;
 - d) sulle proposte di trasformazione, di fusione e di liquidazione.
3. Qualora l'Assemblea dei soci non renda il prescritto parere, l'Organo di indirizzo è comunque legittimato a deliberare in via definitiva.
4. L'Assemblea dei soci, preso atto del bilancio e della relazione sulla gestione approvati dall'Organo di

indirizzo, può formulare proposte allo stesso Organo in materia di attività istituzionale della Fondazione.

5. Alle riunioni dell'assemblea dei soci interviene il Collegio dei revisori dei conti e possono intervenire i componenti l'Organo di indirizzo e il Consiglio di amministrazione.

Art. 22 - (Validità delle riunioni e deliberazioni)

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata la maggioranza dei soci in carica, esclusi i soci sospesi; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei soci in carica.
2. Nell'Assemblea dei soci le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Per la nomina dei soci, per la designazione dei componenti l'organo di indirizzo, per l'approvazione e la modificazione del proprio regolamento occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci in carica, intervenuti di persona o per delega e, in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le votazioni relative a persone possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto a scelta dell'Assemblea per alzata di mano.

CAPO IV **Organo di indirizzo**

Art. 23- (Composizione)

1. L'Organo di indirizzo è composto da sedici membri, oltre il Presidente, di cui:
 - a) otto nominati dall'Assemblea dei soci, tra candidati di elevata professionalità, competenza ed esperienza;
 - b) otto nominati dall'Organo di indirizzo, previa verifica dei requisiti richiesti, nell'ambito della rosa di tre candidati, designati – ove occorra, d'intesa tra loro – da parte di ciascuna delle categorie degli enti, istituzioni ed associazioni nell'ordine e nel numero appresso indicati avuto riguardo all'esigenza di assicurare, per ciascuna terna, la presenza di uomini e donne:
 1. Provincia di Macerata: n. un componente;
 2. Comuni della zona costiera della provincia di Macerata, indicati nell'allegato "C" al presente statuto, nell'ordine a rotazione tra loro: n. un componente;
 3. Comuni della zona collinare della provincia di Macerata, indicati nell'allegato "C" al presente statuto, nell'ordine a rotazione tra loro: un componente;
 4. Comuni della zona montana della provincia di Macerata, indicati nell'allegato "C" al presente statuto, nell'ordine a rotazione tra loro: un componente;
 5. Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Macerata: n. un componente;
 6. Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Camerino e Accademia di belle Arti di Macerata: n. un componente;
 7. Pio Sodalizio dei Piceni di Roma: un componente;
 8. Associazioni del volontariato con sede legale nella provincia di Macerata e iscritte da almeno due anni nel registro istituito presso la Regione Marche a norma dell'art. 6 della legge 11.8.1991 n. 266 : un componente;
2. Fermo restando quanto stabilito dal superiore comma 1, lettera a), la Fondazione periodicamente verifica che

i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti l'Organo di indirizzo espletano le loro funzioni nell'esclusivo interesse della Fondazione per la realizzazione degli scopi istituzionali, della sana e prudente gestione del patrimonio e di una adeguata sua redditività. Essi agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano gli enti che li hanno designati e svolgono la loro attività senza vincolo di mandato.

Art.24 - (Procedimento di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'Organo di indirizzo, ovvero tempestivamente, nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato, invita a mezzo lettera raccomandata o altro strumento che dia certezza di ricezione, gli Enti, di cui al superiore art. 23, comma b), a trasmettere la rosa di tre candidati nel termine di due mesi dal ricevimento dell'invito. Il Presidente convoca, quindi, l'Assemblea dei soci perché nomini i componenti l'Organo d'indirizzo di sua competenza.
2. Il Presidente, preso atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci di cui al comma precedente, constatata la ricezione delle comunicazioni delle designazioni nel termine previsto ai sensi del superiore comma 1, convoca l'Organo di Indirizzo affinché provveda:
 - a) alla verifica della regolarità delle comunicazioni nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti;
 - b) alla scelta ed alla nomina a componente il nuovo Organo di Indirizzo tra i designati da parte degli Enti esterni tenuto conto delle professionalità, delle competenze, e dell'esperienza dei componenti nominati dall'Assemblea.
3. Qualora uno o più Enti, ovvero l'Assemblea dei Soci, cui compete la designazione, non abbia provveduto ai sensi del superiore comma 1, ovvero vi abbia provveduto in modo incompleto, il Presidente invita nuovamente il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi trenta giorni. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, la relativa designazione è effettuata dal Prefetto di Macerata che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.
4. In caso di mancata designazione da parte del Prefetto di Macerata nel termine di un mese dalla ricezione della richiesta, la nomina dei componenti non eletti viene effettuata dall'Organo di Indirizzo tramite cooptazione tra persone di chiara ed indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un'adeguata presenza di uomini e donne. In ogni caso, le nomine per cooptazione non possono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore.
5. Il nuovo Organo d'indirizzo s'intende, comunque, regolarmente costituito e in grado di deliberare non appena risulta nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti.
6. Qualora uno o più componenti vengano a mancare per morte, dimissioni o altre cause, si procede, entro tre mesi, alla nomina dei nuovi componenti in surroga secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 6 a seconda che siano stati nominati su designazione dell'Assemblea dei soci o di enti esterni. In tale ultimo caso il Presidente della Fondazione chiede agli Enti interessati, la comunicazione entro trenta giorni di

nuove rose di tre candidati. Nei casi di inadempienza, si procede ai sensi dei superiori commi 3 e 4.

Art. 25 - (Competenze)

1. L'Organo di indirizzo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, determina i programmi pluriennali dell'attività della Fondazione fissandone le priorità e gli obiettivi; cura la tutela del valore del patrimonio e il conseguimento di una sua adeguata redditività; verifica il raggiungimento degli obiettivi.
2. In particolare, sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo:
 - a. le modificazioni dello statuto, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
 - b. l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti interni, escluso quello dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di amministrazione;
 - c. la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti e la determinazione dei relativi compensi e dell'ammontare dei gettoni di presenza ;
 - d. la nomina per cooptazione dei componenti l'Organo di Indirizzo ai sensi del superiore art. 24, comma 4;
 - e. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e la decisione di affidare la gestione patrimoniale a soggetti esterni;
 - f. la determinazione, ogni tre anni, in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, dei settori rilevanti e di quelli ammessi, da scegliere nell'ambito dei settori ammessi di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999.
 - g. la determinazione degli indirizzi di massima dei programmi pluriennali dell'attività istituzionale, sentita l'Assemblea dei soci;
 - h. la determinazione di quota parte del patrimonio da investire in impieghi relativi o collegati al perseguimento degli scopi istituzionali e, in particolare, allo sviluppo del territorio;
 - i. l'approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, del documento programmatico previsionale redatto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo e recante gli ambiti progettuali, gli obiettivi e gli strumenti d'intervento della Fondazione, sentita l'Assemblea dei soci;
 - l. la costituzione di imprese strumentali per la realizzazione dei fini istituzionali nell'ambito dei settori rilevanti, in gestione diretta o mediante partecipazione maggioritaria a società, la loro trasformazione, fusione e liquidazione, sentito il Consiglio di amministrazione;
 - m. l'autorizzazione alla sottoscrizione, da parte della Fondazione, di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e, previo parere conforme, del Collegio Sindacale, anche dei componenti dello stesso Organo di Indirizzo;
 - n. la deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
 - o. l'approvazione del bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
 - p. la trasformazione, la fusione con altre Fondazioni e la liquidazione, sentita l'Assemblea dei soci.
3. L'Organo di indirizzo esprime inoltre il proprio parere sulle proposte che il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporli.

Art. 26 - (Riunioni e deliberazioni)

1. Il Presidente della Fondazione convoca l'Organo di indirizzo, predispone l'ordine del giorno, presiede le riunioni e ne assicura il corretto svolgimento, ma non ha diritto di voto.

2. L'Organo di indirizzo viene convocato almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto e indicando l'oggetto della convocazione, almeno quattro componenti l'organo o il collegio dei revisori dei conti. In difetto, l'Organo di indirizzo è convocato dal Presidente del collegio dei revisori dei conti.
3. Alle riunioni dell'Organo di indirizzo, interviene il collegio dei revisori dei conti, e possono partecipare, con diritto d'intervento ma senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione.
4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata o tramite altri mezzi idonei, anche telematici, che ne attestino la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti l'Organo di indirizzo, dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno un giorno prima della riunione.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti l'Organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo quelle relative alla modifica dello Statuto ed alle operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, arrotondato all'unità superiore.
6. Le votazioni aventi per oggetto persone a scelta dell'Organo d'indirizzo possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto; in tal caso, la proposta viene votata a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le riunioni, in caso di assenza del Presidente, sono presiedute dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, dal più anziano di età.
8. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.

CAPO V

Consiglio di amministrazione

Art. 27 - (Composizione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette consiglieri.
2. I consiglieri sono nominati dall'Organo di indirizzo, previa determinazione del numero dei componenti, tra persone aventi i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) dello Statuto.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione debbono essere scelti, tramite procedura selettiva-comparativa, tra le persone più rappresentative:
 - a) nelle attività economiche e professionali;
 - b) nei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione;
 - c) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti a norma di statuto e non ricorrano per gli stessi alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi previste dagli artt. 13 e 14 dello statuto.
5. Le modalità di selezione dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono disciplinate nel regolamento per le nomine di cui all'art. 8, comma 5 del presente statuto.
6. I componenti il Consiglio di amministrazione, svolgono le loro funzioni nell'esclusivo interesse della Fondazione per la realizzazione degli scopi istituzionali, la sana e prudente gestione del patrimonio e il conseguimento di una adeguata sua redditività.

Art. 28 - (Competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto e nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi deliberati dall'organo di indirizzo, ha i più ampi poteri di gestione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli espressamente attribuiti all'Organo di indirizzo, nell'ambito delle deliberazioni dell'Organo stesso e vigila sull'attività svolta dagli uffici interni.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di questi, ad altri componenti il Consiglio o al Segretario generale determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte nell'ambito delle attribuzioni delegate, deve essere data notizia al Consiglio di amministrazione con le modalità da questo fissate.
4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega:
 - a) la stipulazione dei contratti, anche di service, per l'assunzione e il licenziamento del personale, la determinazione dei relativi compensi, nonché la stipula di contratti di collaborazione con professionisti esterni;
 - b) la nomina e la revoca del segretario generale e la determinazione del suo compenso;
 - c) l'acquisto, la vendita, il conferimento di immobili in fondi immobiliari, l'accettazione di donazioni, di eredità, legati e liberalità;
 - d) l'acquisto, la cessione e la rinuncia al diritto di opzione relativi alle azioni della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, lettera f) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e alle azioni delle società strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali, da deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
 - e) la stipulazione e la risoluzione di patti e di accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate o il recesso dagli stessi, da deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
 - f) l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni nel rispetto delle linee generali delle politiche d'investimento definite dall'Organo di Indirizzo;
 - g) la predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo sulla base delle scelte, dei programmi e degli obiettivi determinati dall'organo di indirizzo;
 - h) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
 - i) la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di esercizio con la proposta di sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione;
 - l) nell'ambito delle deliberazioni assunte dall'organo di indirizzo, la determinazione delle modalità organizzative interne per la gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia, ovvero la scelta dei gestori nel caso di affidamento a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.02.1998 n. 58;
 - m) la predisposizione dell'elenco dei candidati a soci proposti a norma dell'art. 19, comma 2, dello statuto, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'elezione;
 - n) la costituzione delle commissioni consultive e di studio, tecniche o scientifiche, temporanee o permanenti, con l'indicazione della composizione, delle funzioni e di ogni altro elemento e modalità operative in conformità a quanto stabilito dal regolamento approvato dall'organo di indirizzo;
 - o) la nomina o la designazione di rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi

- e di controllo degli enti cui la Fondazione partecipa o per i quali è chiamata a provvedere;
- p) la sottoscrizione, da parte della Fondazione, di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, del Segretario Generale e del personale;
 - q) tutte le materie ed ogni altro potere che non siano dall'ordinamento di settore e dal presente statuto rimessi alla competenza di altri organi della Fondazione.
5. Il Consiglio di amministrazione può sottoporre al parere consultivo dell'organo di indirizzo le proposte che ritenga di formulare nell'ambito dei suoi poteri d'impulso dell'attività della Fondazione.

Art. 29 - (Riunioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta, per iscritto e indicando l'oggetto della convocazione, almeno tre suoi componenti o il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata o tramite altri mezzi idonei anche telematici, che ne attestino la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno un giorno prima della riunione.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo diversa disposizione dell'articolo 28 dello statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Le votazioni aventi per oggetto persone a scelta del Consiglio possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto; in tal caso la proposta viene votata a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano d'età.
7. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.

CAPO VI
Presidente

Art.30 - (Poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede altresì l'Assemblea dei soci e l'Organo di indirizzo.
2. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Convoca l'Assemblea dei soci, l'Organo di indirizzo e il Consiglio di amministrazione.
4. Vigila sull'andamento generale della Fondazione, sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
5. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere ogni determinazione di competenza dello stesso Consiglio. I provvedimenti assunti sono sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni quale Presidente dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il quale, quando presiede l'Organo di indirizzo, non ha diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, dal rispettivo componente più anziano

d'età.

7. In caso di vacanza delle cariche di Presidente e di Vicepresidente, si provvede come per i casi di assenza o impedimento.
8. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente o del Consigliere più anziano d'età costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento o della vacanza della carica del Presidente o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sua sostituzione..
9. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può delegare per iscritto altro componente il Consiglio o il Segretario generale, di volta in volta per singoli atti.
10. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere la dichiarazione di terzo.

CAPO VII

Collegio dei revisori dei conti

Art. 31- (Composizione e doveri)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni dell'ordinamento di settore e dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile.
2. Essi sono nominati dall'Organo di indirizzo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità indicati agli articoli 11 e 12 dello statuto e per i quali non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse di cui ai superiori articoli 13 e 14.
3. Il componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti più anziano in carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età, svolge le funzioni di Presidente del collegio.
4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi componenti restano in carica fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo stesso.
5. I componenti effettivi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 32- (Competenze)

1. I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono intervenire alle riunioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto del suo insediamento, delega ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.
3. Il Collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; i verbali sono firmati dagli intervenuti.

CAPO VIII

Segretario generale

Art. 33 - (Funzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale cura il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione e:

- a) è capo di tutti gli uffici e del personale della Fondazione;
 - b) istruisce gli argomenti da sottoporre alle deliberazioni degli Organi della Fondazione;
 - c) partecipa a tutte le riunioni degli Organi della Fondazione, con funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) redige e firma i verbali dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e dispone per l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - e) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
 - f) sottoscrive la corrispondenza e i documenti in genere della Fondazione, con facoltà di delega al personale dipendente, previa comunicazione al Consiglio di amministrazione;
 - g) compie tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione, sottoscrivendo gli atti conseguenti, con obbligo di rendiconto.
2. Il Segretario Generale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 11, 12, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 13, fatta salva la circostanza che egli può essere dipendente della Fondazione. Allo stesso, inoltre, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del presente Statuto. Il Segretario generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Art.34 - (Assenza del Segretario generale)

1. In caso di assenza, di impedimento o di vacanza del Segretario generale, le sue funzioni vengono assunte dal dipendente all'uopo designato dal Presidente; al dipendente incaricato si applicano le previsioni di cui al superiore art. 33, comma 2.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza, impedimento o vacanza della carica.

TITOLO III

Scritture contabili, bilancio e trasparenza

Art. 35 - (Libri sociali e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di indirizzo, delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti cura la corretta tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso collegio.
3. La Fondazione tiene, inoltre, gli altri libri o registri contabili necessari per l'espletamento della propria attività con riferimento alla sua qualifica di persona giuridica privata.
4. Nel caso in cui la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse tiene una contabilità separata allegando il relativo rendiconto al bilancio annuale.
5. Per la tenuta dei libri sopra elencati si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art.36 - (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di indirizzo approva il documento programmatico

previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo e predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base delle linee e degli indirizzi generali formulati dallo stesso organo. Documento che, nei termini di legge o di regolamento, la Fondazione invia all'Autorità di vigilanza.

3. Nel documento programmatico previsionale la Fondazione indica la quota del patrimonio da investire in impieghi relativi o collegati funzionalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e, in particolare, alle attività dirette all'esclusivo sviluppo del territorio di riferimento.
4. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di indirizzo il bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, depositandoli almeno quindici giorni prima del termine per l'approvazione presso la sede della Fondazione.
5. Il bilancio e i relativi allegati devono essere trasmessi al Collegio dei revisori dei conti, per le sue osservazioni, almeno quindici giorni prima del termine previsto per il loro deposito presso la sede della Fondazione.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; è redatto in modo da fornire una chiara ed esauriente rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta rappresentazione degli impieghi effettuati, della relativa redditività, e della situazione economico finanziaria della Fondazione. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Nella stessa nota, inoltre, sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese strumentali.
7. La relazione sulla gestione illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio e, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione, gli interventi realizzati e i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene alle disposizioni impartite in materia dall'Autorità di vigilanza.
9. Una volta approvato, il bilancio d'esercizio e i relativi allegati devono essere trasmessi in copia all'Autorità di vigilanza nei termini di legge o di regolamento e resi pubblici nelle forme di legge e in quelle stabilite dal regolamento dell'Autorità di vigilanza.

Art. 37 – (Trasparenza)

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro e facilmente accessibile le informazioni e le procedure di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO IV

Trasformazione, fusione e scioglimento

Art. 38 - (Trasformazione e fusione)

1. La Fondazione, qualora il raggiungimento degli scopi istituzionali divenga impossibile o di scarsa utilità sociale, oltre ad essere liquidata con le modalità previste dall'ordinamento di settore, può trasformarsi o fondersi con altre Fondazioni aventi analoghi scopi su proposta dell'organo di indirizzo, previo parere dell'Assemblea dei soci, nel rispetto di quanto disposto dai superiori artt. 22, comma 3 e

26 comma 5 e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, onde conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di liquidazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.153 del 1999.
3. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuale, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la realizzazione di opere di utilità sociale a vantaggio delle popolazioni della provincia di Macerata.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le modificazioni statutarie deliberate dall'Organo di indirizzo nelle riunioni del 1 febbraio 2016 e del 29 aprile 2016 entrano in vigore il giorno in cui sono approvate da parte dell'Autorità di vigilanza. Del contenuto dello Statuto e della sua approvazione viene data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito Internet della Fondazione e mediante deposito presso il Registro delle Persone giuridiche private di Macerata tenuto dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Macerata.
2. In sede di prima applicazione delle previsioni recate dall'art. 7, comma 3, la Fondazione opera, ove ne ricorrano i presupposti, nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 5 del Protocollo d'intesa.
3. I componenti degli Organi sociali della Fondazione nominati anteriormente alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa restano in carica nella pienezza dei rispettivi poteri fino alla loro naturale scadenza salvo il caso di sopraggiunte cause di decadenza riconducibili anche alle nuove previsioni di cui all'art.13.
4. Fatti salvi quelli nominati a vita, i componenti dell'Assemblea dei Soci in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie continuano nella loro funzione sino alla scadenza del loro mandato. Al sopraggiungere di una causa di cessazione dalla carica di socio, ivi inclusa la ricordata scadenza del mandato, non avrà luogo la nomina di nuovi soci ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, fintanto che il numero dei soci in carica, compresi i sospesi, dovesse risultare superiore al nuovo numero massimo previsto dal comma 1 del richiamato articolo.
5. I componenti del Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 20, comma 4, nominati anteriormente alla data di approvazione del presente Statuto, restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato. La disposizione di cui all'art. 20, comma 6, relativa alla durata del mandato dei probiviri non si applica al mandato in corso alla data di approvazione del presente statuto.
6. Le nuove disposizioni relative alla composizione ed al procedimento di nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo della Fondazione, di cui agli artt. 23 e 24, saranno applicate in sede di rinnovo di tale Organo; le stesse, pertanto, non vengono applicate agli attuali componenti che restano in carica nella pienezza dei loro poteri sino alla scadenza naturale del loro mandato.
7. La verifica di cui all'art. 23, comma 2, avrà luogo successivamente alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 e comunque in tempo utile per il rinnovo dell'Organo di Indirizzo.

Allegato "C"

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA COSTIERA DELLA PROVINCIA DI MACERATA

di cui all'art. 23 comma 1, lettera b), punto 1:

- Civitanova Marche
- Recanati
- Potenza Picena
- Porto Recanati
- Morrovalle
- Monte San Giusto
- Montecosaro

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA COLLINARE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

di cui all'art. 23 comma 1, lettera b), punto 2:

- Macerata
- Corridonia
- Treia
- Montecassiano
- Pollenza
- Mogliano

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA MONTANA DELLA PROVINCIA DI MACERATA

di cui all'art. 23 comma 1, lettera b), punto 3:

- Camerino
- Tolentino
- San Severino M.
- Matelica
- Cingoli